



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 febbraio 2015, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza delle Dott.sse Silvia Iannuzzi e Debora Postiglione della Div. VI della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro, presente la Regione Lombardia in persona del Dott. Antonio Genova, presente altresì Italia Lavoro in persona del Dott. Piergiorgio Martufi, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento.

Hanno partecipato:

- RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio rappresentata dal Curatore Fallimentare Dr. Marco Zanzi;
- FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL UILTUCS UIL nazionali rispettivamente nelle persone dei sig.ri Danilo Lelli, Alfredo Magnifico ed Antonio Vargiu, unitamente alla RSA in persona del Sig. Benedetto Ferruccio.

PREMESSO CHE

1. In data 5 marzo 2013, presso questa Divisione la RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio e le OO.SS. di riferimento, hanno sottoscritto un verbale di accordo per il ricorso alla CIGS, ex art. 3, co. 1 della legge 223/91, per la durata di 12 mesi decorrenti dal 24 gennaio 2013, in favore di un numero massimo di 177 unità lavorative. Successivamente le Parti si sono nuovamente incontrate presso questo Ministero per condividere un verbale di accordo finalizzato al ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 3 co. 2 della legge 223/91 per 6 mesi, a seguito della disposizione dell'esercizio provvisorio di impresa sino al 28/02/2014 e delle dichiarazioni della procedura sulle finalità di tale esercizio, sia per il mantenimento della funzionalità aziendale della Sede e delle sue Filiali, dislocate su tutto il territorio nazionale, sia per la migliore realizzazione degli attivi fallimentari e, nel contempo per la salvaguardia della forza lavoro. Tale trattamento è stato richiesto per un numero massimo di 153 lavoratori, dal 24 gennaio 2014 e fino al 23 luglio 2014.
2. Le Parti si sono nuovamente incontrate in data 23 luglio u.s. presso questa Divisione per l'analisi della situazione aziendale al fine di verificare la possibilità dell'utilizzo della CIG in deroga, stante l'autorizzazione del Giudice Delegato alla continuazione dell'esercizio provvisorio di impresa fino al 30 settembre 2014.
3. Successivamente, a seguito dell'esame congiunto svoltosi presso questo ufficio in data 9 ottobre 2014 e 13 gennaio 2015 le Parti, a fronte della permanenza dell'esercizio provvisorio disposto dal Tribunale di Bologna, hanno sottoscritto accordi finalizzati alla concessione di ulteriori periodi di CIG in deroga fino al 28 febbraio 2015.
4. Approssimandosi la scadenza di detto trattamento, in data 19 febbraio, il Curatore Fallimentare della Rizzoli Ortopedia ha presentato a questo ufficio istanza per l'espletamento dell'esame congiunto finalizzato alla concessione della prosecuzione del trattamento della CIG in deroga e le Parti sono state convocate per la data odierna.
5. Nel corso della presente riunione il Curatore Fallimentare ha rappresentato che, a seguito di ulteriori istanze munite del parere favorevole del comitato dei Creditori, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa è stata autorizzata dal Tribunale di Bologna fino al 30 aprile 2015 al fine di



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

consentire alla Curatela di acquisire manifestazioni di interesse relative all'acquisizione/affitto della Società Rizzoli

6. Il Curatore ha inoltre precisato che la finalità essenziale dell'esercizio provvisorio è consistita e consiste nel mantenere la funzionalità dell'azienda riducendo gli oneri connessi alla sua conservazione al fine di massimizzare il realizzo degli attivi fallimentari, attraverso il mantenimento dell'avviamento aziendale e nel contempo salvaguardare nella misura massima possibile l'occupazione esistente.
7. All'esito dell'incontro odierno le Parti, nel dichiarare che non sono utilizzabili altri strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria, confermano la necessità di ricorrere alla prosecuzione del trattamento di CIG in deroga quale unico strumento utile al fine accompagnare il concretizzarsi dei presupposti sopra descritti, garantendo al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali ed una misura di sostegno al reddito per i lavoratori.

VISTA

la legge del 28/06/2012, n. 92, che all'art. 2 co.64 ha previsto, nei limiti delle risorse di cui al successivo co. 65, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, sulla base di specifici accordi.

VISTO

Il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, di cui all'art. 4, co. 2 del D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2013.

CONSIDERATA

la circolare della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione n. 30 del 11/12/2014

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento con esercizio provvisorio presenterà istanza, ai sensi dell'art. 2, co. 64 Legge n. 92 del 28 giugno 2012, di prosecuzione del trattamento di CIG in deroga a decorrere dal 01 marzo 2015 sino al 30 aprile 2015.
3. Il trattamento di integrazione salariale verrà richiesto in favore di un numero massimo di n. 138 unità lavorative (delle quali n. 64 donne e n.74 uomini) così dislocate:
 - n. 37 presso lo stabilimento di Budrio (BO)
 - n. 2 filiale di Ancona
 - n. 5 filiale di Bari
 - n. 2 filiale di Brescia
 - n. 5 filiale di Cremona



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

- n. 6 filiale di Genova
 - n. 6 filiale di Bologna
 - n. 3 filiale di Lecce
 - n. 3 filiale di Macerata
 - n. 9 filiale di Milano - Via Murat
 - n. 3 filiale di Milano - c/o Don Gnocchi
 - n.10 filiale di Napoli
 - n. 1 filiale di Caserta
 - n. 4 filiale di Pescara
 - n. 6 filiale di Prato
 - n. 11 filiale di Roma – Via Majorana
 - n. 3 filiale di Roma – Via Battistini
 - n. 2 filiale di Anguillara Sabazia (RM)
 - n. 9 filiale di Salerno
 - n. 5 filiale di Taranto
 - n. 6 filiale di Venezia- Mestre
4. La Società procederà ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 in ordine alla presentazione dell'istanza di CIG in deroga tenuto, altresì, conto di quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014.
 5. Il personale verrà sospeso a zero ore ed i lavoratori saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali connesse alla gestione della procedura concorsuale e dell'esercizio provvisorio.
 6. Le Parti concordano che durante il periodo dell'esercizio provvisorio saranno previste, rotazioni del personale interessato sulla base delle esigenze di carattere tecnico organizzativo e produttivo tenuto conto della fungibilità delle mansioni.
 7. Il Curatore richiederà il pagamento diretto, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con richiesta di intervento delle competenti Amministrazioni territoriali, per l'anticipazione del pagamento, ove possibile.
 8. Nel corso del periodo di intervento della CIG in deroga le Parti confermano le azioni già concordate nei precedenti verbali del 23 luglio 2014, 9 ottobre 2014 e 13 gennaio 2015. La Regione Lombardia presente alla riunione odierna, conferma, altresì, i percorsi di politica attiva e gli strumenti utili a non disperdere il patrimonio industriale e professionale connesso all'azienda, come già specificato nei sopraccitati verbali del 23 luglio 2014, 9 ottobre 2014 e 13 gennaio 2015.
 9. Al fine del costante aggiornamento della spesa si effettuerà il monitoraggio di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.
 10. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 40, 42, 43, 44 della L. n. 92 del 28/06/2012, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
 11. Le Parti effettueranno incontri di verifica in sede locale, su richiesta, sull'andamento della CIG in deroga e sull'evoluzione della situazione occupazionale.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 2 comma 64 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'occupazione, al fine di agevolare l'espletamento della fase istruttoria e della fase decisoria di sua competenza, fermo restando l'onere da parte della Curatela di presentare l'istanza di cui al punto 2 di questo accordo ai fini dell'attivazione delle suddette fasi.

Letto, confermato, sottoscritto.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Italia lavoro

Regione Lombardia

**RIZZOLI ORTOPEDIA SPA in fallimento
con esercizio provvisorio**

OO.SS.

RSA